



## DIPARTIMENTO UILCA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

### Notizie di rilievo:

- **STRESS LAVORO-CORRELATO : APPROVATE LE LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008.**
- **MALATTIE PROFESSIONALI : E' PARTITO MALPROF, LO STRUMENTO OPERATIVO DEL SISTEMA INFORMATIVO NAZIONALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE (SINP).**
- **SENTENZA DI CASSAZIONE N. 38991 DEL 4 NOVEMBRE 2010 ( SULLA RESPONSABILITÀ DI TUTTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA )**



**Chi siamo**

Il Dipartimento "Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro", istituito dalla Segreteria Nazionale della Uilca, si pone al servizio dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls), dei nostri Quadri Sindacali e, in generale delle lavoratrici e dei lavoratori. Oltre a effettuare un lavoro di analisi e di ricerca, contribuirà a diffondere l'informazione su argomenti importanti come la salute e la sicurezza in materia legislativa, giuridica e tecnica; proporrà attività e strumenti di formazione per i Rls e diffonderà la cultura della sicurezza fra tutti i lavoratori.

Dopo i lavori del IV Congresso Nazionale Uilca tenutosi a Roma dal 09 al 12 febbraio 2010, nell'ambito della definizione dei dipartimenti si è provveduto anche alla individuazione dei componenti del nuovo Dipartimento Salute e Sicurezza, che da subito ha iniziato la sua attività nella

continuità di quanto svolto dal precedente gruppo di lavoro, con la stessa passione e rinnovato entusiasmo.

Il Dipartimento ha provveduto all'aggiornamento del database dei Rls Uilca per meglio sviluppare la rete finalizzata a una puntuale comunicazione. Nella pagina 6 di questa pubblicazione sono indicati gli eventi a cui il Dipartimento ha partecipato e alcune delle principali attività che finora ha svolto.

Il Dipartimento Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro la cui responsabilità è affidata al Segretario Nazionale Giuseppe del Vecchio è composto da:

Antonella Rosicarelli  
(Bnl—Gruppo Bnp/Paribas)

Antonio Papa  
(Groupama)

Luciano David  
(Banca del Piemonte)

Marco Castoldi  
(Intesa Sanpaolo Group Service)

Stefano Streccioni  
(Unicredgroup)

### Sommario:

Rapporti tra Rls e Rsa Pag. 2

Indicazioni sulla valutazione del rischio stress lavoro — correlato

Malattie professionali (Malprof)

Riunione periodica art.35 D.lgs 81/08 Pag. 3

Ricorsi alle strutture competenti

Il medico competente

Legale - sentenza n. 38991 del 4/11/2010 Pag. 4

Il Garante della Privacy

Modulistica per i Rls

Il rischio rapina Pag. 5

Diario di bordo Pag. 6

Aforisma

Attività 2010 del Dipartimento Salute e SSicurezza

## RAPPORTI TRA RLS E RSA

La sicurezza e la salute delle lavoratrici e dei lavoratori sono un bene collettivo, garantito dalla Costituzione Italiana. Se in ambito sindacale si lavora unitariamente in sede di Commissione Nazionale Salute e Sicurezza con ottimi risultati, i rapporti con Abi sono difficili e pressoché assenti, al di là dei buoni intenti e delle previsioni contrattuali. Per quanto possono esserci buoni risultati in qualche azienda, oggi non si può affermare che sul tema della salute e sicurezza troviamo generalmente sensibilità e possibilità di instaurare un dialogo con le controparti.

In quest'ambito diventano quindi fondamentali i rapporti e la

collaborazione fra Rappresentanti Sindacali Aziendali e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Le rappresentanze dei lavoratori sono individuate dall'art. 9 della legge 300 del 1970, mentre i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno attribuzioni e incarichi derivanti dalla legge 81/08.

Le attività in capo alle rappresentanze, per essere pienamente svolte, hanno bisogno sia delle Rsa che dei Rls, in virtù della complementarietà e integrazione dei ruoli per le loro specifiche competenze indicate dal legislatore, dalla

contrattazione aziendale e di categoria. Solo così potranno perseguire l'obiettivo costituzionale della salute e sicurezza come bene collettivo.

Quindi i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, proprio per i compiti loro assegnati, possono essere di ausilio al ruolo negoziale pertinente delle Rsa.

Il ruolo dei Rls e del sindacato tutto deve essere quello di stimolare e trovare forme di dialogo e di negoziazione per sviluppare una vera cultura della sicurezza e del benessere sui luoghi di lavoro.



## INDICAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

Nella riunione del **17 novembre 2010** la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro ha approvato le indicazioni necessarie per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma l-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

In tal modo viene fornito, in

anticipo rispetto al termine di legge (31 dicembre 2010), ai datori di lavoro pubblici e privati, agli operatori e ai lavoratori un essenziale strumento di indirizzo ai fini della corretta attuazione delle previsioni di legge in materia di valutazione del rischio, con riferimento alla peculiare e innovativa tematica del rischio da stress correlato al lavoro. Ai fini della massima divulgazione dei contenuti delle indicazioni, il Ministero ha

provveduto a trasmettere il testo in parola ai propri organi di vigilanza, alle strutture regionali competenti e alle parti sociali mediante propria lettera circolare.

Il documento può essere reperito nella sezione del Dipartimento sul sito della UILca Nazionale.



## MALATTIE PROFESSIONALI (SISTEMA DI SORVEGLIANZA MALPROF)

Si è svolto a Roma in data **25 novembre 2010** presso L'Auditorium Inail in piazzale Giulio Pastore, 6 un Convegno nazionale sul Sistema di sorveglianza Malprof ovvero l'analisi del fenomeno delle malattie professionali attraverso le rilevazioni dei Servizi di prevenzione.

Le malattie professionali rivestono oggi un interesse crescente dovuto al cambiamento dei rischi e della

relativa esposizione, per l'evoluzione del mercato e dell'organizzazione del lavoro e all'influenza di modi e abitudini di vita.

Tutto ciò porta alla comparsa di nuove patologie correlate al lavoro ed alla modifica di quelle esistenti, richiedendo lo sviluppo di attività di ricerca e studio che permettano di accrescere le conoscenze e indirizzino più adeguatamente le azioni di riduzione nel

numero e nella gravità di tali fenomeni.

Il Sistema Malprof costituisce uno degli strumenti operativi del Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione (Sinp) istituito dall'art. 8 del D.lgs 81/08.



## RIUNIONE PERIODICA ART. 35 D.LGS 81/08

La riunione periodica è un momento essenziale di incontro tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l'Azienda.

Per far sì che la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs 81/08 non costituisca soltanto l'adempimento di un obbligo formale, ma un momento di confronto sostanziale, è bene attenersi ad alcune semplici regole prestando attenzione sia agli aspetti organizzativi che di tipo procedurale, per cui assume, rilevanza non tanto il momento specifico


dell'incontro, ma tutto quello che lo segue o lo precede.

Fondamentale è essere informati con adeguato preavviso della data di convocazione.

E' opportuno poter determinare gli argomenti da affrontare nella riunione, per cui è necessario che l'ordine del giorno sia inviato preventivamente a tutti i componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione. E' bene cercare di stabilire con gli organizzatori della riunione il tempo dedicato agli interventi dei Rls.

Al termine della riunione deve essere redatto un verbale con gli argomenti trattati che, sottoscritto dai partecipanti, resterà a disposizione degli stessi per la sua consultazione.

Nelle Aziende con più Rls attivi su tutto il territorio nazionale è auspicabile un'azione condivisa e coordinata con gli stessi.



## RICORSI ALLE STRUTTURE COMPETENTI

L'art. 50 del D.lgs 81/08 prevede che un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il ricorso in prima istanza può essere inviato alla competente struttura dell'Asl che si chiama in modo

diverso secondo la regione.

Il Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli ambienti di lavoro, istituito dalla legge di riforma sanitaria del 1978, la n. 833 del 23 dicembre successivamente modificata negli anni successivi da varie altre norme, in particolare (nel caso specifico) dall'articolo 7-quater, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ha assunto denominazioni diverse a seconda delle normative regionali (**SPreSAL, Spesal, SPISAL, Spisil, UOPSAL, UOML, etc.**)

A tale Servizio sono state demandate le funzioni di controllo per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, che prima erano svolte esclusivamente dal Ministero del Lavoro, tramite la figura dell'Ispettore del lavoro.

Prossimamente nella sezione del Dipartimento nel sito Uilca Nazionale troverete il modulo da utilizzare (previo adattamento alla denominazione regionale e al relativo indirizzo).



## IL MEDICO COMPETENTE

L'attività di medico competente, secondo quanto stabilito dall'art. 39 del D.lgs 81/08, viene svolta nel rispetto dei principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH), che indica tra gli obiettivi della medicina del lavoro quello di promuovere la salute dei lavoratori, sostenere ed incrementare le loro capacità lavorative,

contribuendo a istituire e mantenere un ambiente di lavoro salubre e sicuro per tutti.


E' importante ricordare che il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria ed istituisce per ogni lavoratrice e lavoratore sottoposto alla stessa, una cartella sanitaria e di rischio; fornisce informazioni ai dipendenti sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti.

E' auspicabile che tra il medico competente e i Rls ci sia un rapporto relazionale finalizzato alla prevenzione dei rischi e al loro monitoraggio. E' opportuno quindi che sia il nominativo che i riferimenti (orari, sede, telefono) siano facilmente reperibili sia dai Rls che dai lavoratori.



Medico  
competente

## LEGALE (SENTENZA 38991 DEL 04 NOVEMBRE 2010)



La Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 38991 del 04/11/2010 ha stabilito che anche in presenza di una delega di funzioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, qualora siano riscontrate gravi e generalizzate inadempienze in materia di sicurezza (nello specifico esposizione indebita alle polveri d'amianto) è responsabile l'intero Consiglio di Amministrazione, in buona sostanza la

sentenza ribadisce ancora una volta quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile e cioè che il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione del processo produttivo non è delegabile ad altre figure ma è propria di tutto il Cda. Inoltre, sempre con la medesima sentenza è stata riconosciuta la legittimazione di parte civile delle Associazioni di fatto dei Lavoratori e delle Lavoratrici

anche in presenza di diritti soggettivi e non soltanto patrimoniali.

## IL GARANTE PER LA PRIVACY

*Solo all' RLS è concesso con rilascio di delega per iscritto di trattare i dati della salute dei lavoratori*



Il Garante per la protezione dei dati personali con autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro del 16 dicembre 2009 pubblicata in (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 - suppl. ord. n. 12) visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali e in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili ha autorizzato, determinati soggetti al

trattamento dei dati sensibili finalizzati alla gestione dei rapporti di lavoro.

L'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, anche territoriale e di sito, per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione

ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica; per garantire le pari opportunità; l'autorizzazione sarà prossimamente reperibile anche nella sezione del dipartimento nel sito Uilca Nazionale.

## MODULISTICA PER I RLS



Saranno presto a disposizione nella sezione del Dipartimento Salute e Sicurezza, nel sito della Uilca Nazionale i moduli utili ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per assistere i lavoratori nel loro rapporto con il medico competente e, all'occorrenza, in occasione delle visite di cui all'art. 5 della legge 300 (idoneità alla

mansione di cui all'art. 41 del D.lgs 81/08) . Ricordiamo che la visita medica, può anche essere richiesta dal lavoratore ( art. 41 comma c del D.lgs 81/08) qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa

svolta, al fine di esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Modello : delega del lavoratore al RLS (visita Medico Competente)

Modello : delega del lavoratore al RLS (visita Ambulatorio Medicina del lavoro)

## IL RISCHIO RAPINA

Nel 2009, in Italia si sono consumate 1744 rapine (il 42,02% del totale europeo) con caratteristiche disomogenee sul territorio nazionale. Il numero risulta in calo rispetto agli altri anni, ma non su tutto il territorio nazionale. Inoltre la statistica riguarda solo le rapine portate a termine e non i tentativi di rapina, dove il trauma psico-fisico che può colpire i dipendenti è spesso molto grave e non diverso da quello subito quando gli eventi vengono portati a pieno compimento. In ogni caso in ambito europeo l'Italia continua ad avere la percentuale più alta di rapine per categoria dei bancari. L'evento rapina con rischi annessi, rappresenta un fenomeno diffuso, al centro del dibattito sindacale e di situazioni di confronto, a volte molto aspro, con le aziende.

Si tratta di un tema difficile da trattare, proprio per le differenti esigenze espresse dai protagonisti del confronto.

In particolare per il sindacato, che si pone l'obiettivo di tutelare al meglio la sicurezza fisica e la salute psichica delle lavoratrici e dei lavoratori, spesso denuncia il fatto che le banche antepongano a questa esigenza primaria la tutela del patrimonio. Il "rischio rapina" per le sue caratteristiche "rappresenta per il lavoratore bancario non un rischio generico, e cioè quello a cui qualunque persona si trova esposta per il fatto stesso che fa parte di una comunità, ma sicuramente un rischio generico aggravato in quanto viene a gravare per ragioni di lavoro sul dipendente in modo più rilevante che non sugli altri cittadini".

Queste considerazioni sono condivise dall'Inail, che riconosce tra i rischi professionali anche il "rischio rapina".

Occorre tenere presente, inoltre, che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 179 del 18/02/1988, considera lo "stress lavorativo", quale agente lesivo con azione prolungata nel tempo, quindi come causa di "malattia professionale" e non solo di infortuni. Inoltre l'art. 13 del D.lgs 38 del 23/02/2000 introduce il concetto di danno biologico, riconoscendo la menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore.

Appare evidente il ricadere, nei confronti del datore di lavoro dell'obbligo di attivarsi per prevenire e tutelare i dipendenti dal "rischio rapina" e da quelli ad esso correlati, ovvero "stress da lavoro correlato". Da questo, si deve tener conto che, il documento di valutazione del rischio (Dvr) nel valutare il "rischio rapina", deve considerare le ricadute fisiche e psichiche, per le conseguenze di un evento criminoso ai danni del lavoratore, e tener conto anche della tipologia del rischio che, va annesso tra i "rischi professionali" e non più generico, ma rischio "generico aggravato". Proprio per questi aspetti non trascurabili, il datore di lavoro ha l'obbligo di intraprendere iniziative di prevenzione per tutelare al meglio la salute e sicurezza dei propri dipendenti. Le Aziende utilizzano, come riferimento principale, per valutare il rischio rapina, i "protocolli per la prevenzione della criminalità in banca". I Protocolli sono dei veri e propri accordi quadro tra le Prefetture ed Abi, più o meno uguali in tutte le province nelle quali sono stati sottoscritti. Tali protocolli sono strumenti operativi di contrasto

al crimine, per la salvaguardia dei beni patrimoniali aziendali (security) che hanno poco a che vedere con l'obbligo di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici (safety).

Conseguentemente tali attività non devono essere confuse, né tanto meno sostitutive di quelle di prevenzione e protezione per la salute e sicurezza dei lavoratori, e delle lavoratrici (safety), ma sono da considerare come obbligo di legge per il datore di lavoro.

Inoltre i protocolli d'intesa rispetto al Ccnl non fanno nessun riferimento a forme di collaborazione con chi è delegato alla tutela della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, ovvero le Rappresentanze dei Lavoratori in virtù dell'art. 9 della legge 300/1970 e le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di Lavoro indicati negli artt. (dal n. 47 al n. 52) del D.lgs 81/2008 e nell'art. 11 dell'accordo 12 marzo 1997 con cui ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono attribuiti anche i compiti dell'art. 9 delle legge 300/1970.

E' chiaro quindi che le Aziende per contrasto al crimine intendano più orientarsi sotto l'aspetto security piuttosto che sotto l'aspetto safety ovvero confondendo i due ambiti.

Le Organizzazioni Sindacali unitariamente, attraverso la Commissione Nazionale Salute e Sicurezza, hanno sempre affrontato il "rischio rapina" come elemento di grave rilevanza per la categoria, cercando di sollecitare gli organismi istituzionali a considerare questa tipologia di rischio come rischio specifico dei bancari e quindi, ad intraprendere tutte le azioni necessarie per contenerlo.

Da questo insieme di

problematiche assai complesse e delicate, nel luglio del 2007, dopo un esposto del sindacato aziendale in Banca Nazionale del Lavoro in merito al rischio rapina, la ASL di Milano ha emesso un dispositivo che ha permesso di avviare un serio e costruttivo confronto tra Organizzazioni Sindacali e l'Abi con la Asl di Milano.

Da questo atto, la Conferenza Stato Regioni, attraverso una commissione tecnica ha avviato un tavolo istituzionale in merito al "rischio rapina" con le parti sociali. Il rilevante risultato si è successivamente tradotto nella elaborazione delle "Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine" elaborato dalla Commissione Tecnica della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, in accordo con le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Bancari e con l'ABI, presentato ufficialmente a Roma il 17 marzo 2010. Il documento è pubblicato nel sito Uilca nell'apposita sezione del Dipartimento Salute e Sicurezza. Compito principale dei Rls sarà quello di richiedere ai datori di lavoro, che dette linee di indirizzo siano assunte nel Dvr con le dovute misure di prevenzione riferite ad ogni singola "sede bancaria".





## UILCA SALUTE E LAVORO

### DIARIO DI BORDO

L'obiettivo della pubblicazione "salute e lavoro" è di sviluppare una efficace ed efficiente informazione, formazione, orientamento e cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La redazione accoglierà al fine di ampliare l'informazione sul tema, documentazioni, proposte, suggerimenti, segnalazioni di manifestazioni ed eventi locali sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che dovessero giungere

all'indirizzo e-mail del Dipartimento da parte dei lettori. E' intenzione del Dipartimento Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro inviare pubblicazioni di settore a tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza che hanno comunicato il proprio indirizzo mail.

E' infine intenzione del Dipartimento Salute e Sicurezza rendere reperibile nella sezione del Dipartimento nel sito

nazionale della Uilca la modulistica utile per l'attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per ogni ulteriore utile approfondimento si rimanda alla consultazione del nostro sito nella sezione dedicata al tema della salute e sicurezza.



*Si cerca la rotta giusta per condurre le lavoratrici ed i lavoratori nel nuovo mondo del "Benessere"*

**Aforisma : Onesto è colui che cambia il proprio pensiero per accordarlo alla verità. Disonesto è colui che cambia la verità per accordarla al proprio pensiero.**

### ATTIVITA' 2010 DEL DIPARTIMENTO SALUTE E SICUREZZA

Il dipartimento Salute e Sicurezza ha partecipato ai seguenti importanti eventi:

CONVEGNO ABI BANCHE E SICUREZZA 2010 ROMA

CONVEGNO ADAPT LAVORATORI MATURI CONFAPL ROMA

CONVENTION AMBIENTE E LAVORO 2010 MODENA

BANCASICURA 2010 AIPROS MILANO

RIUNIONE TECNICA AIAS SULLA VALUTAZIONE STRESS LAVORO CORRELATO GENOVA

IOHA 2010 INTERNATIONAL OCCUPATIONAL HYGIENE ASSOCIATION ROMA

73° CONGRESSO SIMLII (SOCIETA' ITALIANA MEDICINA DEL LAVORO E IGIENE INDUSTRIALE) ROMA

Ha inoltre seguito le attività della Commissione Consultiva per la valutazione dello stress lavoro correlato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ha partecipato e continua a fornire sostegno alle attività di ricerca nazionale del settore del credito Rischi Psicosociali, partecipazione attiva e prevenzione promosso da ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) Roma



Uil  
Credito  
Esattorie e  
Assicurazioni

#### Segreteria Nazionale

Via Lombardia 30

00187 Roma

tel. 06 4203591

Fax 06/484704

Mail: [uilca@uilca.it](mailto:uilca@uilca.it)

Pubblicazione a cura del Dipartimento Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

Mail: [dssl@uilca.it](mailto:dssl@uilca.it)

**LAVORIAMO PERCHE' LA SALUTE FISICA, MENTALE E SOCIALE SUL LUOGO DI LAVORO SIA UN DATO E NON UNA ASPETTATIVA**